SERVIZIO I
Affari Generali
mail: ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it
Pubblica Istruzione
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it
Servizi Sociali
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it
PEC: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Affissa all'Albo Pretorio
il 18 AGO 2016
n. 1148

UFFICIO SEGRETERIA: NUMERO REG. GEN. 603 DEL 18 AGO. 2016.

DETERMINA SERVIZIO I N. 6 DEL 09.08.2016

SERVIZIO I – AFFARI GENERALI

n. reg. interna 1

OGGETTO: Sentenza Corte dei Conti n. 6/2016 .Rimborso spese giudizio a favore di ex amministratori comunali. Impegno di spesa .

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di agosto nel proprio Ufficio,

Il Responsabile del Servizio I

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio, instaurava un giudizio di responsabilità contabile iscritto al numero 74193 del registro di Segreteria nei confronti dei seguenti ex amministratori comunali: Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo e Simoncelli Antimo per presunto danno erariale afferente una vicenda risalente ad un esposto presentato in data 29/11/2012 dal Sig. Cellupica Loreto John ed altri, proprietari di immobili occupati dal Comune di Isola del Liri a decorrere dal 27/08/1990 per la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica;
- il procedimento si concludeva con sentenza n. 6/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante,inscindibile e sostanziale, con la quale la Corte dei Conti riteneva non censurabile il comportamento dei convenuti e l'assenza di un danno concreto ed attuale tale da rendere la domanda attore infondata;
- tale sentenza ha assolto gli stessi dagli addebiti avanzati nei loro confronti dalla Procura Regionale, *stabilendo un rimborso per le spese legali di Euro 1.000,00 per ognuno di loro;*

VISTA la nota pec dell'Avv. Danilo Iafrate assunta al protocollo generale di questo Ente in data 28.07.2016 al n. 12652 con la quale veniva trasmessa la sentenza di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- l'Avv. Danilo Iafrate, quale procuratore costituito dei seguenti ex amministratori del Comune di Isola del Liri: Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia

Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo e Simoncelli Antimo, ha chiesto con nota via PEC del 22.07.2016 il rimborso di cui trattasi alla Corte dei Conti;

- con nota di risposta via PEC del 25.07.2016 la Corte dei Conti ha comunicato all'Avv. Danilo Iafrate che il rimborso deve essere effettuato dal Comune di Isola del Liri *"in quanto la Procura Regionale c/o questa Sezione agisce non per proprio conto bensì nell'interesse dello stesso"*;

VALUTATO CHE:

- per quanto riguarda i giudizi contabili, il regolamento delle spese trova disciplina nell'art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543/1996 per il quale "in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza";
- l'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005, stabilisce che "le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza". Tale disposizione è stata integrata dall'art. 17, comma 30-quinquies del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102/2009, il quale ha disposto che "all'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non può disporre la compensazione delle spese del giudizio";
- la controversia concernente il rimborso delle spese defensionali attiene al rapporto tra dipendente e amministrazione datrice di lavoro;
- il rimborso dovuto dalla amministrazione al proprio dipendente possa prescindere dalla liquidazione effettuata dal giudice contabile;

RILEVATO di sottolineare la manifesta incongruenza di un Sindacato dell'Avvocatura di Stato sul contenuto del *decisum*, in violazione di un principio fondamentale secondo cui quanto deciso in sentenza può essere riformato solo da un organo giurisdizionale superiore e non certo da un organo forense;

SERVIZIO I
Affari Generali
mail: ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it
Pubblica Istruzione
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it
Servizi Sociali
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it
PEC: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

VERIFICATO:

- che trattandosi di condanna in favore della parte e non di rimborso spese di difesa non occorre documentazione contabile;
- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell'azione amministrativa;
- la conformità delle leggi, statuto e regolamenti.

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- della deliberazione della G.M. n.55 del22.06.2016 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dei servizi ed approvato la nuova declaratoria delle funzioni e delle competenze operative degli organi amministrative gestionale, assegnando al Servizio I "Affari Generali – Personale – Servizi alla persona";
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di G.M. N. 71 avente all'oggetto:" Approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- del decreto sindacale n. 18 del 07.07.2016 con il quale alla scrivente è stato conferito l'incarico di responsabilità del servizio I fino al 31.12.2016;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

1. di impegnare la somma complessiva di € 11.000,00 in favore dei seguenti ex amministratori comunali, giusta sentenza n. 6/2016 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio:
   - Gabriele Flavio, nato a Arpino il 04.07.1953 residente via Crocelle 6/C, Isola del Liri
   - Bartolomucci Enzio, nato a Isola del Liri il 24.07.1939 residente via Selva 89, Isola del Liri
   - Brandolini Francesco, nato a Isola del Liri il 20.08.1935 residente in via Campo di Grilli 65/A, Isola del Liri
   - Corona Vincenzo, nato a Isola del Liri il 04.01.1952 residente via Crocelle 6/A, Isola del Liri
   - D'Ambrosio Eleuterio, nato a Monte San Giovanni Campano il 02.01.1952 residente via Napoli 118, Isola del Liri

SERVIZIO I
Affari Generali
mail: ufficiosegreteria@comune.isoladelliri.fr.it
Pubblica Istruzione
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it
Servizi Sociali
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it
PEC: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.gov.it

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

- Gabriele Massimo, nato a Isola del Liri il 30.05.1961 residente via Tevere 83, Isola del Liri
- Natalizia Franco, nato a Isola del Liri il 05.11.1950 residente via Capitino 28, Isola del Liri
- Pisani Luigi, nato a Isola del Liri 14.10.1952 residente via Roma 115, Isola del Liri
- Quadrini Elvio, nato a Isola del Liri il 30.01.1952 residente via Terra Rossa 69, Isola del Liri
- Quadrini Vincenzo nato a Isola del Liri il 04.04.1943 residente via Quaglieri 29, Isola del Liri
- Simoncelli Antimo nato a Isola del Liri il 15.06.1953 residente via Samucito 21, Isola del Liri

2. Di imputare la spesa di € 11.000,00 al capitolo 124 del bilancio 2016;
3. Di liquidare con successivo provvedimento la somma di € 1.000,00 in favore degli ex amministratori comunali Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo e Simoncelli Antimo;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
5. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
6. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio I
D.ssa Maria DI PEDE

Ufficio di Ragioneria, lì 12 AGO 2016

Visto per la copertura finanziaria, ai sensi dell'151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il Ragioniere Capo

Ufficio di Segreteria, lì 18 AGO. 2016

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 18 AGO. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Comunale

Firmato digitalmente da
DANILO IAFRATE
CN = IAFRATE DANILO
O = non presente
C = IT

Studio Legale Avv. Danilo Iafrate
Via Roma n. 52- 03036 Isola del Liri (FR)
Codice Fiscale: FRTDNL69S24E340J

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0012662
del 28/07/2016 ENTRATA
0 201600 126621

Spett.le
COMUNE di
ISOLA DEL LIRI

CORTE DEI CONTI- Sentenza n. 6/2016
RIMBORSO SPESE DI LITE

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio- con sentenza N. 6/2016, passata in giudicato il 20.07.2016 e che rimette in allegato (All. n. 1) ha assolto ex amministratori del Comune di Isola del Liri dagli addebiti avanzati nei loro confronti dalla Procura Regionale, stabilendo un rimborso per le spese legali di Euro 1.000,00 per ognuno.
Quale procuratore costituito dei sigg.ri Gabriele Flavio; Bartolomucci Enzio; Brandolini Francesco; Corona Vincenzo; D'Ambrosio Eleuterio; Gabriele Massimo; Natalizia Franco; Pisani Luigi; Quadrini Elvio; Quadrini Vincenzo e Simoncelli Antimo con mia nota via Pec del 22.07.2016 (All. n.2) ho chiesto tale rimborso alla Corte dei Conti.
Con nota di risposta, via Pec, del 25.07.2016 (All. n. 3) la Corte dei Conti ha comunicato allo scrivente che tale rimborso debba essere effettuato dal Comune di Isola del Liri "in quanto la Procura Regionale c/o questa Sezione agisce non per proprio conto bensì nell'interesse dello stesso".
Pertanto, alla luce di tutto ciò, Vi invito a predisporre il pagamento sopra richiamato nei confronti di tutti i miei assistiti.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Avv. Danilo Iafrate

All. n. 1-2-3.

Sent. N.6/2016

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

- GIUDICI -

Ivan DE MUSSO Presidente

Franco MENCARELLI Consigliere

Enrico TORRI Consigliere relatore

***

Uditi - nella pubblica udienza del 24 novembre 2015 - il Consigliere relatore dott. Enrico Torri; il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale dott. Pio Silvestri; l'avv. Danilo Iafrate per i convenuti Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo, Simoncelli Antimo e, su delega degli avv.ti Francesco Scalia e Marco Marzilli, anche per il convenuto Serapiglia Loreto; l'avv. Sandro De Gasperis per i convenuti Bencivenga Pietro e Capobianco Mauro; l'avv. Paolo Sardellitti per il convenuto Duro Luciano; l'avv. Carla V. Efrati per il convenuto Fiorini Salvatore; l'avv. Giovanni Andrea Todini per il convenuto Scala Angelo; l'avv. Maria Rosaria Sernicola, su delega dell'avv. Giuseppe Naccarato, per il convenuto Sperduti Vittorio; l'avv. Gabriele D'Alesio per il convenuto Tomaselli Pierino;

Esaminati gli atti di causa;

ha pronunciato

***

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.74193 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 4 giugno 2015, nei confronti di: - Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo, Simoncelli Antimo, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Iafrate, presso il cui studio in Isola del Liri (FR), via Roma n. 62 sono elettivamente domiciliati; - Serapiglia Loreto, rappresentato e difesa dagli avv.ti Francesco Scalia e Marco Marzilli, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, è elettivamente domiciliato; - Bencivenga Pietro e Capobianco Mauro, rappresentati e difesi dall'avv. Sandro De Gasperis, presso il cui studio in Roma, via Nizza n. 53 sono elettivamente domiciliati; - Duro Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sardellitti, presso il cui studio in Roma, via Tagliamento 76 è elettivamente domiciliato; - Fiorini Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla V. Efrati, presso il cui studio in Roma, via Nizza 53, è elettivamente domiciliato; - Scala Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Andrea Todini, con cui è elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 157 presso l'avv. Alberto Maria Tocci; - Sperduti Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, presso il cui studio in Roma, via Tagliamento n. 76, è elettivamente domiciliato; - Tomaselli Pierino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele D'Alesio e Vincenzo Falcucci (dichiaratisi antistatari), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Sabotino 17 A; - Capobianca Fausta, nata a Isola del Liri il

27.03.1949, ivi residente in via Poggio 14, non costituita; - D'Orazio Vinicio, nato a Isola del Liri il 1°.09.1946, ivi residente in piazza SS. Triade n. 8, non costituito; - Tomaselli Elio, nato a Isola del Liri il 03.04.1946, ivi residente in via Magnene n. 19, non costituito.

FATTO

Con l'atto in epigrafe la Procura regionale ha convenuto in giudizio i suindicati soggetti, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Isola del Liri della somma di € 336.887,36 oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, agli interessi legali, nonché alle spese del presente giudizio, sulla base dei seguenti elementi di fatto e diritto.

La Procura regionale, ha riportato in citazione l'esposto presentato in data 29 novembre 2012 dal sig. Cellupica Loreto John ed altri, da cui si evince che i medesimi, proprietari di immobili interamente occupati dal Comune di Isola del Liri a decorrere dal 27 agosto 1990 per la realizzazione di edilizia pubblica, proponevano ricorsi davanti al TAR Lazio Sezione di Latina avverso gli atti espropriativi; il TAR con sentenza n. 433 dell'8 maggio 1991 annullava le deliberazioni consiliari: n. 176 del 30 dicembre 1987, di approvazione del progetto del piano di zona Poggio, dal quale sarebbe dovuta discendere la pubblica utilità dell'opera; n. 32 del 28 febbraio 1989, di indicazione delle aree (di proprietà dei predetti signori Cellupica) da assegnare alle cooperative nell'ambito del piano di zona; n. 167 e n. 168 del luglio 1989, di adozione del piano e di assegnazione delle aree alle cooperative Serena e Primo Maggio; n. 5 e n. 6 del 7 febbraio 1990, rispettivamente di localizzazione, a modifica della deliberazione n. 168 del 1989 e degli interventi di cui all'art. 51 della legge n.

865/1971 e di "proposta di variante" al piano di zona Poggio; la deliberazione di G.M. n. 433 del 29 maggio 1990, di autorizzazione all'occupazione dei cespiti in esame e l'avviso di immissione in possesso. Con domanda del 10 febbraio 1992, i signori Cellupica, in base alla citata sentenza del T.A.R. del Lazio - Sezione staccata di Latina, passata in giudicato, citavano il Comune di Isola del Liri a comparire davanti al Tribunale Civile di Cassino per la declaratoria di illegittima l'occupazione dei beni e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione dei beni e dalla esecuzione dei manufatti e delle opere accessorie, con rivalutazione ed interessi. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 349 del 20 luglio 2001, accoglieva la domanda, dichiarava illegittima la occupazione dei terreni, condannava il Comune di Isola del Liri al risarcimento dei danni in complessive lire 301.022.00, alla corresponsione degli interessi legali sulle somme liquidate ed alla rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, al rimborso delle spese liquidate in complessive lire 13.091.000. Il Comune di Isola del Liri proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2932 del 21 giugno 2004, rigettava l'appello e condannava il Comune di Isola del Liri a rimborsare ai signori Cellupica le spese del grado liquidate in euro 4.440.93. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, il Comune di Isola del Liri proponeva gravame innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio per cassazione, i signori Cellupica, notificato al Comune di Isola del Liri atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 408.772.51, procedevano a pignorare presso il terzo tesoriere le somme dallo stesso dovute al Comune di Isola del Liri. Il Comune di Isola del Liri

proponeva, innanzi la Sezione distaccata di Airola del Tribunale di Benevento, opposizione avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti, che si concludeva con la sentenza di rigetto n. 8 del 23 gennaio 2007, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 630,00 per spese e diritti ed euro 1,000,00 per onorari oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata il 16 ottobre 2007, assegnava, quindi ai creditori procedenti la somma di euro 152.354,77 dichiarata libera dal terza pignorato, a parziale soddisfo del credito vantato dai signori Cellupica, somma che veniva versata ai creditori solo in data 22 gennaio 2008. Avverso l'ordinanza di assegnazione depositata il 16 ottobre 2007, il Comune di Isola del Liri proponeva ulteriore opposizione, il cui giudizio (n. 6545107 R.G.) è ancora pendente innanzi la Sezione distaccata di Airola del Tribunale di Benevento. Con sentenza n. 1094 del 22 gennaio 2010, la Corte di Cassazione, dichiarava inammissibile il citato gravame proposto dal Comune contro la sentenza n. 2932/2004 della Corte di Appello di Roma, condannando il Comune al pagamento in favore dei signori Cellupica delle spese di lite, liquidate in euro 8.200,00. I signori Cellupica, al fine di ottenere quanto ancora a loro dovuto dal Comune, con ricorso proposto innanzi alla Sezione di Latina del T.A.R. del Lazio, poi riassunto innanzi alla sede di Roma del medesimo T.A.R. chiedevano la completa esecuzione dei giudicati formatisi sulle sentenze del Tribunale Civile di Cassino Sezione Stralcio n. 349/2001, della Corte d'Appello di Roma n. 2932/2004 e della Suprema Corte di Cassazione n. 1094/2010, attraverso la condanna al pagamento della residua somma quantificata, nella memoria conclusionale del 26 marzo 2012, in complessivi euro 357.278,33. Infine, il T.A.R. del Lazio

con sentenza n. 4097 del 7 maggio 2012, accogliendo il ricorso proposto dai signori Cellupica, decideva come segue: "a. ordina al Comune di Isola del Liri, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dallo data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione alle sentenze del giudice civile indicate in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma residua come determinata nella pronuncia di primo grado del Tribunale di Cassino n. 349 del 20 luglio 2001 (ovvero: euro 155.464,89) sui quali vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 27 agosto 1990 al 20 luglio 2001 e, successivamente, i soli interessi legali dal 21 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo); spese del giudizio di primo grado pari ad euro 7.177,71, euro 578.95 ed euro 413.16, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali dal 21 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo; le spese del giudizio di secondo grado, pari a complessivi euro 4.440,93 ai quali vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza in data 21 giugno 2004 fino all'effettivo soddisfo; spese del giudizio di Cassazione pari a complessivi euro 8.200,00 ai quali vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza in data gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo). Alla somma così determinata va tuttavia detratto l'importo di euro 152.354,77 già corrisposto ai ricorrenti in data 22 gennaio 2008, con le conseguenti determinazioni in termini di maturazione degli interessi legali sulla somma residua ancora da corrispondere ai ricorrenti dalla data da ultimo citata; nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Latina…". Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato dal T.A.R., i signori Cellupica, con nota raccomandata del 26 luglio 2012, hanno richiesto al Prefetto di Latina di voler nominare un commissario

ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 4097/2010 del TAR Lazio.

Deduce il Requirente che le affermazioni contenute nel riportato esposto in merito all'annullamento delle delibere indicate, trovano conferma nella sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione di Latina, 8 maggio 1991, n. 433; ritiene pertanto la Procura che sussistano elementi idonei a giustificare la citazione in giudizio di tutti coloro i quali, nella qualità di componenti: a) del Consiglio comunale del Comune di Isola del Liri hanno votato a favore della emanazione delle delibere nn. 176/87 e/o 32/89 e/o 167 e/o 168/89 e/o 5 e/o 6/90; b) della Giunta municipale del medesimo Comune, hanno emanato la deliberazione n. 433/90.

In sostanza, si contesta che "per i motivi chiaramente espressi nelle sentenze di cui sopra", il Comune di Isola del Liri ha posto in essere una attività illecita produttiva di danno, senza vantaggi per il Comune, che ha agito non rispettando la compatibilità del piano di zona con le previsioni dello strumento urbanistico generale, disapplicando le norme tecniche di attuazione, non valutando l'opportunità di formare il piano di zona vista la mancata indicazione o valutazione del fabbisogno abitativo, non rilevando l'incremento demografico che si intendeva soddisfare nel decennio successivo, adottando il piano senza essere in possesso di concreti elementi per il suo dimensionamento.

In sintesi, secondo la Procura, il Comune di Isola del Liri avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l'attività urbanistica censurata dai giudici; con la conseguenza che parte del suo territorio è stato utilizzato abusivamente con la costruzione di diversi immobili e che l'ente locale ha dovuto pagare somme per espropriazione di aree destinate illecitamente ad una urbanizzazione

diversa da quella legittima ed attualmente non utilizzabili in altro modo.

Quanto alla prescrizione del credito erariale, la stessa è maturata soltanto parzialmente (in relazione ad euro 152.354,77 riscosse dagli interessati nel 2008), non per l'intero risarcimento del danno, in quanto soltanto recentemente si è provveduto al pagamento della residua somma di euro 336.887,36.

Quanto all'elemento soggettivo, ritiene il Requirente che nella condotta dei soggetti convenuti sia ravvisabile la colpa grave, alla luce delle affermazioni contenute nella citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 433/1991, secondo cui la condotta dei componenti del Consiglio comunale e della Giunta municipale è stata contraria ad elementari regole disciplinanti la materia (mancanza assoluta della motivazione in merito alla compatibilità del piano di zona con le previsioni dello strumento urbanistico generale; immotivata disapplicazione delle norme tecniche di attuazione; mancanza assoluta di motivazione in merito all'opportunità di formare il piano di zona attesa la mancata indicazione e valutazione del fabbisogno abitativo, nonché mancata rilevazione dell'incremento demografico, che si intendevano soddisfare nel decennio successivo; adozione del piano senza essere in possesso di concreti elementi per il suo dimensionamento; mancanza di motivazione sulle circostanze che avrebbero consigliato di modificare lo strumento di pianificazione generale che prevedeva determinate utilizzazioni per le aree in questione; impossibilità di verificare se il Consiglio comunale fosse consapevole del fatto che, introducendo un piano di zona, avrebbe introdotto varianti al piano regolatore; mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle condizioni che escludevano la necessità di un atto deliberativo della Giunta Regionale.

La Procura ravvisa altresì la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta

dei soggetti convenuti e gli indicati oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione, in quanto l'adozione delle delibere illecite ha comportato un danno correlato all'esborso in favore dei signori Cellupica, senza alcun vantaggio per l'ente locale.

***

Con analoghe memorie difensive depositate il 29 ottobre 2015 i convenuti Gabriele Flavio, Bartolomucci Enzio, Brandolini Francesco, Corona Vincenzo, D'Ambrosio Eleuterio, Gabriele Massimo, Natalizia Franco, Pisani Luigi, Quadrini Elvio, Quadrini Vincenzo, Simoncelli Antimo hanno controdedotto come segue. 1. Insussistenza del danno erariale. Dopo la sentenza del TAR n. 433 dell'08.05.1991 che annullava le impugnate delibere consiliari, il Comune di Isola del Liri riavviò la procedura tenendo conto dei rilievi evidenziati nella senteuza del TAR e completando l'iter espropriativo senza alcun successivo rilievo. 2. Insussistenza del nesso causale tra la condotta dell'agente e il presunto danno erariale per l'inefficacia delle delibere di Consiglio comunale e di Giunta indicate in citazione a causare il danno. 3. Mancanza di dolo o di colpa grave.

***

Con analoghe memorie difensive i convenuti Bencivenga Pietropaolo e Capobianco Mauro hanno controdedotto come segue. Inammissibilità ed improcedibilità dell'azione nei confronti di Capobianco Mauro per omesso invito a dedurre nella fase istruttoria, in violazione dell'art. 5 comma 1 legge 19/1994. 1) Mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave. 2) Eventuale responsabilità da attribuire alle amministrazioni successive che, dopo aver rinunciato a impugnare la sentenza del TAR, hanno riadottato tutti

gli atti dalla stessa annullati ed hanno ceduto alle cooperative le aree in superficie, senza assicurarsi il pagamento delle somme necessarie all'acquisto delle stesse dai proprietari. 3) Intervenuta prescrizione del credito erariale, in quanto la somma di €. 152.354,77 pagata nell'anno 2008 corrisponde al danno liquidato dal Tribunale di Cassino con la sentenza n° 349 del 20.07.2001. 4) Assenza di qualsiasi danno in capo al Comune di Isola del Liri, risultando lo stesso proprietario delle aree in questione e potendo a sua discrezione decidere di venderle ai titolari del diritto di superficie, incassando il relativo prezzo. 5) Omessa valutazione dell'*utilitas* conseguita dal comune attraverso l'acquisizione al proprio patrimonio dei fondi espropriati.

***

Con memoria difensiva depositata il 03.11.2015, il convenuto Sperduti Vittorio ha controdedotto come segue. Inammissibilità dell'azione in quanto non risulta erogata in favore dei signori Cellupica la somma oggetto di citazione da parte della Procura. Inconfigurabilità dell'elemento soggettivo della colpa grave. Assenza del nesso di causalità, stante la successiva adozione del PEEP ("Piano di Zona P.E.E.P. - Località Poggio") con le deliberazioni C.C. n. 113 e n. 114 del 1991 che, partendo dalle censure del Tar, avevano rinnovato il piano in variante al PRG e confermato la scelta della nuova destinazione urbanistica dell'area. La Procura inoltre non ha distinto l'apporto dei convenuti alla presunta causazione del danno.

***

Con memoria difensiva pervenuta il 04.11.2015 il convenuto Tomaselli Pierino ha sostanzialmente controdedotto la propria estraneità ai fatti contestati, essendo cessato dalla carica di consigliere comunale dal

21.03.1990, prima della notifica del ricorso al TAR da parte dei sig.ri Cellupica.

***

Con memoria difensiva pervenuta il 04.11.2015 il convenuto Fiorini Salvatore ha controdedotto come segue. 1) Gli atti deliberativi del Consiglio comunale nn. 176/1987, 32/1989, 167/1989, 5 e 6/1990, votati favorevolmente dal sig. Salvatore Fiorini, non sono idonei a causare un danno erariale e, peraltro, se fossero stati correttamente attuati, avrebbero fatto conseguire tempestivamente ai sigg. Cellupica il valore espropriativo dei terreni, determinato in £ 350.000.000, da parte delle cooperative "1° Maggio" e "Serena", autorizzate ad eseguire gli interventi di edilizia convenzionata. 2) Mancanza di dolo o di colpa grave. A oltre due anni di distanza dalla adozione delle delibere di Consiglio comunale in esame, è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 433/91 che, annullando i provvedimenti che si erano susseguiti in merito alla adozione del piano, ha rilevato vizi di legittimità che non erano di immediata evidenza per i componenti del Consiglio comunale, privi di competenze specifiche. 3) Errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno erariale e violazione del principio della parziarietà. Il danno denunciato dai sigg. Cellupica è dovuto al ritardo ultraventennale nel pagamento della somma determinata dal Tribunale di Cassino, non imputabile ai consiglieri comunali che hanno concorso all'adozione del piano.

***

Con memoria difensiva pervenuta il 04.11.2015, il convenuto Scala Angelo ha controdedotto come segue. In via preliminare si eccepisce la nullità dell'atto per genericità dello stesso e mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 del c.p.c..

Sempre in via preliminare, si prospetta eccezione di prescrizione essendo trascorsi oltre cinque anni dai fatti contestati, dalla sentenza di merito del Tribunale di Cassino e dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Si evidenzia inoltre la mancanza della colpa grave nel comportamento tenuto dal convenuto che non ha in alcun modo agevolato l'adozione del piano di zona. La Procura non ha inoltre tenuto in alcun conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza. L'importo indicato nella sentenza del Tribunale di Cassino è il medesimo che il Comune avrebbe dovuto comunque corrispondere anche se avesse correttamente proceduto all'esproprio. Non attengono alle responsabilità del convenuto le cause intentate negli anni successivi ai fatti in esame.

***

Con memoria difensive pervenute il 19.10.2015 ed il 03.11.2015, il convenuto Duro Luciano ha controdedotto rilevando in sostanza la assenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico, in quanto il danno erariale prospettato dalla Procura si è formato solo in una fase successiva all'approvazione delle delibere contestate, e quindi nella fase di esecuzione, demandata al vertice dell'amministrazione (sindaco e assessori) ed al vertice dell'apparto amministrativo (segretario comunale e dirigenti). Si chiede in subordine la riduzione dell'addebito.

***

In data 23.11.2015 è altresì pervenuta tardiva memoria difensiva del convenuto Serapiglia Loreto, che ha controdedotto sulla infondatezza degli addebiti, la carenza dell'elemento soggettivo, chiedendo in via subordinata la rideterminazione del *quantum* di danno attribuibile e l'esercizio del potere

riduttivo.

***

Nell'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero dott. Pio Silvestri e gli avvocati Danilo Iafrate, Sandro De Gasperis, Paolo Sardelliti, Carla V. Efrati Giovanni Andrea Todini, Maria Rosaria Sernicola (su delega dell'avv. Giuseppe Naccarato) e Gabriele D'Alessio, hanno precisato e ribadito quanto in atti scritti depositati.

***

MOTIVI della DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l'eccezione preliminare del convenuto Capobianco Mauro sul presunto difetto di notifica dell'invito a dedurre nei suoi confronti che, invero, dagli atti di causa, risulta perfezionatasi in data 3 febbraio 2015, come da relazione di notificazione sottoscritta dal funzionario UNEP presso il Tribunale di Cassino dott.ssa Claudia Pizzuti.

Nel merito - superando per valutazioni tuzioristiche e di economia processuale le ulteriori eccezioni preliminari sulla stessa verifica della attualità del complessivo danno erariale contestato (la liquidazione del cui importo risulta deliberata in quattro annualità con delib. n. 31 del 13.11.2014 del commissario *ad acta*) e sulla genericità dell'atto di citazione in relazione ai criteri di individuazione e ripartizione delle singole responsabilità – basti rilevare che le contestazioni della Procura nei confronti degli odierni convenuti attengono in sostanza a condotte relative all'approvazione di deliberazioni in materia urbanistica nelle rispettive qualità di componenti del Consiglio comunale e della Giunta municipale del Comune di Isola del Liri, annullate dal TAR Lazio Sezione di Latina con la sentenza n. 433 dell'8

maggio 1991 per illegittimità che l'amministrazione comunale ha ritenuto di superare con la successiva adozione del PEEP ("Piano di Zona P.E.E.P. - Località Poggio") di cui alle deliberazioni C.C. n. 113 e n. 114 del 1991; le quali, prendendo atto delle censure del Tar, rinnovavano il piano in variante al PRG, confermavano la scelta della nuova destinazione urbanistica dell'area, ponendo in essere quegli adempimenti (approvazione del programma biennale di attuazione del PRG) e quell'istruttoria (individuazione del fabbisogno abitativo nei successivi dieci anni, in relazione alla situazione di fatto ed all'incremento demografico, per stabilire la necessità per il Comune di dotarsi di un piano di edilizia sociale e, in caso affermativo, per stabilirne il dimensionamento) che il Giudice amministrativo aveva ritenuto carenti; dando in tal modo copertura amministrativa alla nuova disciplina di zona, oggi consolidatasi.

La rilevata assenza nelle contestazioni della Procura di ogni riferimento al suddetto nuovo assetto definitorio della complessiva vicenda urbanistica ("Piano di Zona P.E.E.P. - Località Poggio"), peraltro posto in essere da amministrazione subentrata a quella oggetto del presente giudizio, nonché la evidente riconducibilità del danno contestato dalla Procura (pari ad euro 336.887,369), agli esiti di procedimenti giudiziari che – per quanto attiene al profilo del danno erariale – attengono a condotte (quali la resistenza in giudizio e la mancata tempestiva esecuzione di provvedimenti giudiziali) del tutto estranee alle qui introdotte contestazioni della Procura, tutte invero correlate all'approvazione delle delibere suindicate, rendono l'atto di citazione privo di fondamento, e comunque di evidenze probatorie, in relazione alla sussistenza di un nesso di causalità tra condotta ascritta ai

convenuti e danno erariale contestato.

Si sottolinea inoltre – *sub specie* anche di un ipotetico danno riveniente *ex se* dalla dichiarazione di illegittimità della originaria procedura espropriativa - che la stessa successiva delibera n. 114/1991 sopra citata, mai annullata, prevedeva un onere per le espropriazioni in questione di lire 350.000.000, quale importo già previsto nella delibera n. 176/1987 annullata dal TAR e sostanzialmente corrispondente al valore venale del bene (cfr. CTU intervenuta nel corso del procedimento civile) che il Comune avrebbe dovuto comunque corrispondere all'esito di una regolare procedura di esproprio (la giurisprudenza interpreta invero le decisioni della Corte costituzionale n.5/1980 e n.223/1983 nel senso che le stesse abbiano operato la caducazione della disciplina relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree a destinazione edificatoria; e la concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato esclude che dalle citate sentenze costituzionali derivi un vuoto normativo in materia, in quanto riacquista automaticamente vigore la disciplina generale di cui all'art. 39 della legge n.2359 del 1865, disposizione mai formalmente abrogata, con conseguente riespandersi del criterio del valore venale del bene in sede di indennizzo espropriativo), ovvero in esito ad una occupazione usurpativa, caratterizzata dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo, sia per assenza *ab initio* della dichiarazione di pubblica utilità, sia per annullamento con efficacia *ex tunc* della dichiarazione inizialmente esistente, siccome verificatosi nella fattispecie (Corte Cost. n. 191/2006; Cass. civ. Sez. I, n. 1094/2010).

Ne consegue l'assoluzione di tutti i convenuti dalle contestazioni di cui in atto di citazione.

***

Per Questi Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

***

ASSOLVE

i convenuti dalle contestazioni di cui in atto di citazione.

Liquida le spese legali nella misura di € 1.000,00 omnicomprensive in favore della difesa dei convenuti ritualmente rappresentati; somma da distrarsi, per il convenuto Tomaselli Pierino, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2015.

Estensore — Presidente

F.to Cons. Enrico Torri — F.to Pres. Ivan DE MUSSO

Depositato in Segreteria il 20 gennaio 2016

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO

Firmato digitalmente da

DANILO IAFRATE

CN = IAFRATE DANILO
O = non presente
C = IT

Studio Legale Avv. Danilo Iafrate
Via Roma n. 62- 03036 Isola del Liri (FR)
Codice Fiscale: FRTDNL59S24E340J

Nota via Pec

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio
ROMA

CORTE DEI CONTI- Proc. N. 74193- Sentenza n. 6/2016

Nella mia qualità di difensore dei sigg.ri Gabriele Flavio; Bartolomucci Enzio; Brandolini Francesco; Corona Vincenzo; D'Ambrosio Eleuterio; Gabriele Massimo; Natalizia Franco; Pisani Luigi; Quadrini Elvio; Quadrini Vincenzo e Simoncelli Antimo, ed in riferimento alla sentenza in oggetto, chiedo che venga loro corrisposto l'importo delle spese legali liquidate (1.000,00 Euro per ognuno di loro) e di conoscere le modalità dei relativi pagamenti.
Cordiali saluti

Avv. Danilo Iafrate

Da "lazio.giurisdizione.resp@corteconticert.it" <lazio.giurisdizione.resp@corteconticert.it>
A "daniloiafrate@pec.avvocaticassino.it" <daniloiafrate@pec.avvocaticassino.it>
Data lunedì 25 luglio 2016 - 10:12

Re: corte dei conti- proc. N. 74193- sentenza n. 6/2016

Buongiorno Avvocato,
in riferimento alla sua richiesta, si comunica che il pagamento delle spese legali è dovuto dall'Amministrazione danneggiata che nel caso di specie è il Comune di Isola del Liri, in quanto la Procura Regionale c/o questa Sezione agisce non per conto proprio bensì nell'interesse dello stesso; pertanto, il primo passo da fare è quello di recarsi presso L'ente predetto, per chiedere il rimborso delle spese. Ove, tale richiesta non andasse a buon fine deve richiedere fare istanza a questa Sezione, di copie del provvedimento con apposizione della formula esecutiva.
Tale richiesta, può essere fatta dalla parte interessata (convenuto), oppure dal proprio difensore.
la copia munita con formula esecutiva (c.d. originale) è rilasciata previo pagamento dei bolli, mentre per le copie conformi all'originale della formula esecutiva occorre il pagamento non solo dei bolli ma anche dei diritti di copia e di certificazione di conformità.
Per ulteriori informazioni può telefonare ai seguenti recapiti:
0638762470 -2530
Distinti Saluti

Da : "daniloiafrate" daniloiafrate@pec.avvocaticassino.it
A : lazio.giurisdizione.resp@corteconticert.it
Cc :
Data : Fri, 22 Jul 2016 17:36:53 +0200
Oggetto : corte dei conti- proc. N. 74193- sentenza n. 6/2016

>

Scanned by CamScanner